



Simulazione

Università degli Studi di Torino
A.A. 2017/18

Modulo Jean Monnet
“Il ruolo storico della religione nel processo di integrazione europea”
Docente: Filippo M. Giordano

Dibattito riguardante un ricorso alla *Corte europea dei diritti dell’Uomo*.
Il caso: “**Cassin Vs. Svezia**”





Tema del dibattito riguardante un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'Uomo Il caso: **“Cassin Vs. Svezia”**

I coniugi Michel e Lorainne Cassin, cittadini francesi di religione ebraica, si sono dovuti trasferire in Svezia per ragioni lavorative. Con la nascita del loro secondo genito – Marc – i coniugi Cassin scoprono che la circoncisione rituale, prevista dall'ebraismo, in Svezia è regolamentata. Difatti, le leggi svedesi impongono che la circoncisione avvenga sotto anestesia, e che sia svolta da un medico. Questo obbligo di legge impedirebbe tuttavia ai circoncisori tradizionali della comunità ebraica – i c.d. mohel – di operare, costringendo Marc Cassin ad essere sottoposto ad un rituale non conforme alle tradizioni ebraiche (nel quale l'anestesia, ad esempio, non sarebbe peraltro ammessa). Di fronte a questa situazione, i coniugi Cassin lamentano un'inaccettabile restrizione della propria libertà religiosa da parte dello Stato svedese che, impedendo l'attività dei mohel, impedirebbe la manifestazione della ritualità richiesta dall'atto della circoncisione. Si tratterebbe quindi di un divieto che oltre a modificare le pratiche religiose in maniera non conforme alle tradizioni, lascerebbe come unica alternativa quella di praticare la circoncisione in un altro paese, a spese proprie. Lo Stato svedese, dal canto suo, giustifica l'introduzione di questo obbligo a seguito dei numerosi casi di circoncisione svoltesi in maniera inadeguata, con il rischio di lesioni permanenti. In particolare, tale rischio risulterebbe alquanto diffuso all'interno della comunità musulmana, dove l'assenza di circoncisori rituali specializzati, unita a condizioni sociali più umili, ha provocato un aumento delle circoncisioni svoltesi al di sotto degli standard medico-sanitari minimi. Condizioni per le quali, i casi di neonati ricoverati a seguito di circoncisioni ha conosciuto un sensibile aumento negli ultimi anni.





Posizioni del dibattito riguardante un ricorso alla *Corte europea dei diritti dell'Uomo* Il caso: “**Cassin Vs. Svezia**”

Squadra A: La famiglia Cassin è libera di poter scegliere le modalità con le quali svolgere le proprie pratiche religiose – tra le quali la circoncisione – senza che lo Stato svedese possa obbligare al rispetto di procedure che stravolgerebbero la ritualità prevista. Obblighi il cui rispetto, peraltro, comporterebbe delle discriminazioni di trattamento tra coloro che possono permettersi di effettuare una circoncisione in un altro paese, nonché tra i fedeli di diverse confessioni (l'Islam non prevede l'obbligo di rivolgersi a circoncisori rituali).

Squadra B: La Svezia ha correttamente previsto per legge degli obblighi e degli standard minimi a tutela dell'incolumità di neonati e bambini sottoposti a pratiche religiose come la circoncisione. Pratiche che si sono dimostrate, in più di un caso, pericolose se condotte al di fuori di un controllo statale. La libertà religiosa, infatti, non può essere invocata per giustificare pratiche che possano mettere a rischio la vita o la salute delle persone, ancor di più se queste risultano prive di una matura capacità di intendere e di volere.

